Prot.: 726277RU Roma, 05/12/20203

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

e, p.c. A: DIREZIONI CENTRALI:

- Accise

- Dogane

- Antifrode

DIREZIONI TERRITORIALI

Tutte

Uffici delle Dogane

Tutti

SOGEI SPA

OGGETTO: e-DAS circolazione tra Stati UE ed e-AD. Avvio sperimentazione EMCS fase 4.1. **Avviso**.

Spett.li Associazioni,

dal 13 febbraio 2024 sarà operativa la fase 4.1 di Excise Movement and Control System (EMCS).

Tra le principali novità è prevista l'aggiunta, nell'IE815/IE801, di due nuovi campi relativi alla dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, come richiesto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021.

È necessario precisare che i due campi risultano essere opzionali; tuttavia, al fine di evitare errori formali, anche gli operatori che non avessero interesse nel valorizzarli, ma che comunque inviano file nel formato proprietario del Servizio Telematico Dogane (STD), sia e-AD che e-DAS unionale, sono pregati di inserire un carattere di tabulazione che rappresenti l'assenza del dato.

È, inoltre, disponibile l'adeguamento dei processi previsti dall'integrazione tra il sistema doganale di esportazione e il sistema EMCS. Ci si riferisce, in particolare, per i movimenti di prodotti ad accisa sospesa accompagnati da e-AD; ciò in virtù dell'adesione dell'Italia ad AES-P1 (Automated Export System – Phase 1) e della necessità di utilizzo dei messaggi Bx, in sostituzione del precedente ECS fase 2 (Export Control System) e del messaggio ET.

Sono stati, altresì, realizzati ulteriori sviluppi e apportate correzioni nei tracciati. Le modifiche e le specifiche necessarie per adeguare i sistemi degli operatori sono descritti in dettaglio nell'allegato 1.



La documentazione tecnica è resa disponibile sul sito del Servizio Telematico Doganale dell'ambiente di prova alla voce "Manuali utente > Appendice: tracciati record per Accise" nonché sul sito internet dell'ADM nelle sezioni "Servizi Digitali – Web Services – Ambiente prova -Digitalizzazione delle accise - e-DAS circolazione tra Stati UE ed e-AD (EMCS)" e "Home - Accise - Circolazione prodotti - e-DAS circolazione tra Stati UE ed e-AD (EMCS) – Fase 4.1".

Le nuove funzionalità saranno fruibili, rispettivamente, dal 7 dicembre 2023 in ambiente di prova e dal 13 febbraio 2024 in ambiente di esercizio.

È raccomandata la verifica della correttezza degli invii nell'ambiente di prova del Servizio Telematico Doganale.

I vari scenari di interoperabilità tra AES e EMCS possono essere testati inviando, in ambiente di prova, sia gli e-AD con *tipo destinazione* = 6 (esportazione) sia le dichiarazioni doganali di esportazione (tramite i nuovi messaggi Bx) da questi referenziati.

Gli uffici territoriali possono utilizzare le nuove applicazioni disponibili in AIDA - addestramento, anche per supportare gli operatori economici durante la fase di sperimentazione, simulando congiuntamente le attività da effettuare.

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di malfunzionamenti possono essere veicolate secondo le istruzioni pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia nella sezione "Assistenza on-line → contattaci".

Si ringrazia per la sinergica collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stefano Saracchi
Firmato digitalmente

ALLEGATI: 1



ALLEGATO 1

1 Modifiche dei tracciati IE815 e IE801 per introduzione di due nuovi campi relativi alla dichiarazio	ne
dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche	2
2 Evoluzione dell'interfaccia tra EMCS e il sistema doganale di esportazione	3
2.1 Rimozione dalla tabella T014 (Tipi messaggio) dell'opzione <i>Tipo messaggio</i> = 2 ("Presentazione per esportazione con domiciliazione")	
2.1.1 Messaggio IE815 – Draft e-AD/e-DAS 2.1.2 Messaggi IE810 – Annullamento e IE813 – Cambio di destinazione. 2.2 Nuovo diagramma di stato dell'e-AD	5
2.3 Controllo incrociato tra dichiarazione doganale di esportazione e e-AD	6
3 Modifica della condizione C026 per i prodotti alcolici	7
4 Correzione condizioni sul luogo di consegna per il messaggio IE818	8
5 Correzione condizione C076 per il messaggio IE813 per gli e-DAS unionali	9
6 Adeguamento dei campi decimali in STD per il trattamento della virgola mobile	10
7 Adeguamento schemi XSD	12



<u>1 Modifiche dei tracciati IE815 e IE801 per introduzione di due nuovi campi relativi alla dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche</u>

Nella sezione Dettagli del documento elettronico dei tracciati dei messaggi IE815 si aggiungono due campi relativi alla dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, come previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021.

IE815 Trk = A:

113	٧	Dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti	0		an350
114	W	Lingua dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti	С	C012,T001	a2

IE815 Trk = C:

31	V	Dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti	0		an350
32	w	Lingua dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti	O	C012,T001	a2

I due campi sono visibili anche in Notifiche EMCS e nella stampa dell'e-AD.

Sebbene i due campi siano opzionali, anche gli operatori che non hanno interesse nel valorizzarli ma che inviano file nel formato proprietario del Servizio Telematico Dogane devono inserire un carattere di tabulazione a rappresentare il dato assente, al fine di evitare errori formali.

Tali campi sono aggiunti anche nell'IE801.



DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION Ufficio Analisi e processi

2 EVOLUZIONE DELL'INTERFACCIA TRA EMCS E IL SISTEMA DOGANALE DI ESPORTAZIONE

Nella nota 40194 RU del 29 marzo 2013 era stata descritta l'interfaccia tra EMCS e il sistema di esportazione ECS. Si riportano di seguito le modifiche intercorse lato EMCS in virtù dell'adozione del nuovo sistema di esportazione AES (Automated Export System)¹.

2.1 Rimozione dalla tabella T014 (Tipi messaggio) dell'opzione Tipo messaggio = 2 ("Presentazione per esportazione ordinaria presso luogo", ex "presentazione per esportazione con domiciliazione")

Con l'avvio della fase 4.1 non sarà più richiesto di specificare nel draft dell'IE815 se l'e-AD con Tipo destinazione = 6 (esportazione) sia riferito ad una procedura di esportazione ordinaria presso luogo o a una procedura di esportazione ordinaria. Pertanto, tutti gli e-AD che accompagnano movimenti di prodotti destinati all'esportazione, sia per esportazioni in procedura ordinaria, sia per esportazioni in procedura ordinaria presso luogo, dovranno essere presentati con:

- Tipo messaggio = 1 (presentazione standard)
- $Tipo\ destinazione = 6\ (esportazione).$

Sono elencate di seguito le conseguenti modifiche ai tracciati, regole e condizioni.

2.1.1 Messaggio IE815 – Draft e-AD/e-DAS

Il campo Tipo messaggio non potrà più assumere il valore 2 ("Presentazione per esportazione ordinaria presso luogo") (ex "presentazione per esportazione con domiciliazione").

Conseguentemente, varia la tabella di riferimento T014 e la regola R201 è modificata come di seguito:

Per e-AD utilizzare il valore:

R201

1 - Presentazione standard

2 - Presentazione per esportazione con domiciliazione

Per e-DAS utilizzare il valore:

3 - Presentazione per movimento ad accisa assolta

Nella sezione Destinatario variano le condizioni C004, C005 e C006:

Regole AES da rispettare: C0849, G0132, R0817. ReferenceNumber = ARC.

Esempio di struttura da inserire in dichiarazione:

<PreviousDocument>

<SequenceNumber>1</SequenceNumber>

<ReferenceNumber>23ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ReferenceNumber>

<Type>C651</Type>

<GoodsItemIdentifier>1</GoodsItemIdentifier>

</PreviousDocument>

Nella dichiarazione di esportazione in AES (messaggio Bx), il documento e-AD (Type C651) deve essere indicato a livello di <PreviousDocument>.



	5			D	estinatario	
32		а	Codice identificativo	С	C004, R006, R054, R079, R100, R202	an18
33		b	Denominazione	С	C005	an182
34		С	Indirizzo	С	C005	an65
35		d	Numero civico	C	C006	an11
36		Φ	Codice avviamento postale	С	C005	an10
37		f	Città	С	C005	an50
38		g	Lingua descrizioni	C	C005, T001	a2
39		h	Codice EORI	С	C075, R084	an17

Campo vuoto se "Tipo messaggio" è uguale a sportazione ordinaria presso luogo e-se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 8-Destinazione Sconosciuta 5-Destinatario Esente Campo obbligatorio se "Tipo messaggio" è diverso da one ordinaria presso luogo e "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 1-Deposito Fiscale C004 2-Destinatario Registrato 3-Destinatario Registrato Temporaneo 4-Consegna diretta 9-Destinatario Certificato 10-Destinatario Certificato occasionale Campo opzionale se"Tipo messaggio" è diverso da one ordinaria presso luogo e "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 6-Esportazione

Campo vuoto se "Tipo messaggio" è uguale a

-2-Esportazione ordinaria presso luogo
e se "Testata - Tipo destinazione" è diverso da
Campo obbligatorio se "Tipo messaggio" è diverso da
-2-Esportazione ordinaria presso luogo
e-se "Testata - Tipo destinazione" è diverso da
8-Destinazione Sconosciuta

Campo vuoto se "Tipo messaggio" è uguale a

-2-Esportazione ordinaria presso luogo
e-se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a
8-Destinazione Sconosciuta
Campo opzionale se "Tipo messaggio" è diverso da
-2-Esportazione ordinaria presso luogo
e-se "Testata - Tipo destinazione" è diverso da
8-Destinazione Sconosciuta

Nella sezione Ufficio di destinazione/esportazione viene eliminata la regola R074:

8	Ufficio di destinazione / esportazione
---	--



DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION Ufficio Analisi e processi

49	а	Codice Ufficio	О	C016, R007,- R07 4		an8	
----	---	----------------	---	-------------------------------	--	-----	--

Se "Tipo messaggio" è uguale a R074

2-Esportazione in procedura domiciliata

nel campo 8.a codice identificativo del luogo di consegna deve essere indicato un Ufficio appartenente allo Stato membro di esportazione. I primi 2 caratteri del codice ufficio devono essere uguali ai primi 2 caratteri del codice speditore (campo 2.a)

2.1.2 Messaggi IE810 – Annullamento e IE813 – Cambio di destinazione

Con l'eliminazione del *Tipo messaggio* = 2 diventa obsoleto e non più valido lo stato dell'e-AD ACCETTATO PER L'ESPORTAZIONE. Conseguentemente, per i flussi IE810 e IE813, cambiano i controlli relativi alla regola R025:

Indicare un numero di ARC, presente e valido nella banca dati dei documenti elettronici.

Se l'ARC identifica un e-AD (ventesimo carattere diverso da 'P') ciascuna tipologia di messaggio sarà accettata e validata solo se l'e-AD di riferimento si trova in uno dei seguenti stati:

- per il messaggio IE813, il relativo e-AD deve essere nello stato: ACCETTATO, RIFIUTATO, PARZIALMENTE RIFIUTATO,
- per il messaggio IE810, il relativo e-AD deve essere nello stato: ACCETTATO, RIGETTATO ACCETTATO PER TAZIONE. Inoltre non devono essere presenti cambi di destinazione per l'ARC di riferimento;
- per il messaggio IE818, il relativo e-AD deve essere nello stato: ACCETTATO o IN ESPORTAZIONE;

R025

- per il messaggio IE819, il relativo e-AD può essere solo nello stato ACCETTATO.

Si precisa che, per il messaggio IE813, il relativo e-AD non deve riferirsi ad una reintroduzione in deposito fiscale ("Speditore -Codice identificativo"="Destinatario - Codice identificativo") di sole miscele accidentali (CPA=E420 e codice CADD=S132 oppure CPA=E430 e codice CADD=S131)

Se l'ARC identifica un e-DAS (ventesimo carattere uguale a 'P') ciascuna tipologia di messaggio sarà accettata e validata solo se l'e-DAS di riferimento si trova in uno dei seguenti stati:

- per il messaggio IE813, il relativo e-DAS deve essere nello stato: ACCETTATO, RIFIUTATO, PARZIALMENTE RIFIUTATO, **RIGETTATO**
- per il messaggio IE818, il relativo e-DAS deve essere nello stato: ACCETTATO
- per il messaggio IE819, il relativo e-DAS può essere solo nello stato ACCETTATO.

Se l'ARC identifica un e-DAS (ventesimo carattere uguale a 'P') il messaggio IE810 non può essere utilizzato

2.2 Nuovo diagramma di stato dell'e-AD

La fase 4.1 di EMCS consente di tracciare in modo più granulare il passaggio dell'e-AD dallo stato ACCETTATO allo stato IN ESPORTAZIONE con l'aggiunta del nuovo stato intermedio DICHIARAZIONE DI **ESPORTAZIONE ACCETTATA:**

L'e-AD acquisisce lo stato iniziale di ACCETTATO quando l'IE815 (bozza dell'e-AD inviata dallo speditore) viene validato dal sistema.



- L'e-AD passa dallo stato ACCETTATO allo stato **DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE ACCETTATA** quando il controllo incrociato (cfr. 2.3) che AES esegue tra la dichiarazione doganale e l'e-AD va a buon fine². Se il controllo incrociato non va a buon fine, l'e-AD rimane nello stato ACCETTATO³.
- L'e-AD passa dallo stato **DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE ACCETTATA** allo stato IN ESPORTAZIONE quando la merce viene rilasciata dalla dogana⁴. Se la merce non viene rilasciata, l'e-AD ritorna nello stato ACCETTATO⁵.

Se viene invalidata la dichiarazione di esportazione mentre l'e-AD è nello stato **DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE ACCETTATA** o IN ESPORTAZIONE, l'e-AD ritorna nello stato ACCETTATO⁶.

2.3 Controllo incrociato tra dichiarazione doganale di esportazione e e-AD

Per ciascun e-AD indicato nella dichiarazione di esportazione (messaggio Bx), il sistema AES effettua i seguenti controlli:

- esistenza del relativo ARC;
- presenza del codice "6" ("esportazione") nel campo "1.a -Tipo destinazione" dell'e-AD;
- concordanza del codice indicato nel campo "8.a-Codice ufficio" dell'e-AD con il codice dell'ufficio di esportazione indicato nella dichiarazione di esportazione;
- coerenza dello "stato" dell'e-AD "ACCETTATO", sia nel caso di esportazione ordinaria sia nel caso di esportazione ordinaria presso luogo
- presenza per ciascun dettaglio di un articolo della dichiarazione;
- corrispondenza del codice merci e della massa netta tra il dettaglio e l'articolo associato.

² Se lo stato membro di spedizione (paese di emissione dell'e-AD) è diverso dallo stato membro di esportazione (paese di destinazione dell'e-AD), un messaggio IE829 viene inviato allo stato membro di spedizione per informarlo dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.

³ Se lo stato membro di spedizione (paese di emissione dell'e-AD) è diverso dallo stato membro di esportazione (paese di destinazione dell'e-AD), un messaggio IE839 viene inviato allo stato membro di spedizione per informarlo dell'esito negativo del controllo incrociato tra dichiarazione di esportazione e e-AD.

⁴ Se lo stato membro di spedizione (paese di emissione dell'e-AD) è diverso dallo stato membro di esportazione (paese di destinazione dell'e-AD), un ulteriore messaggio IE829 viene inviato allo stato membro di spedizione per informarlo del rilascio della merce da parte della dogana di esportazione.

⁵ Se lo stato membro di spedizione (paese di emissione dell'e-AD) è diverso dallo stato membro di esportazione (paese di destinazione dell'e-AD), un messaggio IE839 viene inviato allo stato membro di spedizione per informarlo del mancato rilascio della merce da parte della dogana di esportazione.

⁶ Se lo stato membro di spedizione (paese di emissione dell'e-AD) è diverso dallo stato membro di esportazione (paese di destinazione dell'e-AD), un messaggio IE836 viene inviato allo stato membro di spedizione per informarlo dell'invalidamento della dichiarazione doganale di esportazione.



3 MODIFICA DELLA CONDIZIONE C026 PER I PRODOTTI ALCOLICI

La condizione C026, applicabile ai campi:

IE815 Trk=A

96		g	Grado alcolico	С	C026
IE815 7	Γek−C				
112013	IIK-C				
14		а	Grado alcolico	C	C026

è stata modificata per allineamento a quanto prescritto dal Regolamento Delegato (UE) 2022/1636 della Commissione.

C026

Campo vuoto se per il campo "Dettagli del Documento elettronico - Codice prodotto accise (CPA)" indicato, corrisponde nella tabella T012 il campo "Applicabilità del grado alcolico" uguale a 'N'

Campo obbligatorio con valore non inferiore a 0,5 e non superiore a 100 se per il campo "Dettagli del Documento elettronico - Codice prodotto accise (CPA)" indicato, corrisponde nella tabella T012 il campo "Applicabilità del grado alcolico" uguale a 'S' Campo faceltative obbligatorio se il campo "Dettagli del Documento elettronico- Codice prodotto accise (CPA)" è uguale a "B000 (Birra)". In questo caso, se inserito, e il valore deve essere non inferiore a 0,5 e non superiore a 100



4 CORREZIONE CONDIZIONI SUL LUOGO DI CONSEGNA PER IL MESSAGGIO IE818

Si è reso necessario correggere le condizioni che insistono sul luogo di consegna del messaggio IE818 (Rapporto di ricezione) affinché sia verificato che:

- se valorizzato almeno un campo della sezione "luogo di consegna", allora devono valere le regole e condizioni sui campi in essa contenuta;
- altrimenti la sezione deve essere vuota.

Nella sezione "Luogo di consegna" varia la condizione C047 e si aggiunge la condizione C088, con conseguente modifica dei controlli sostanziali:

	4		Luogo di consegna									
18		а	Codice identificativo C C045, R030, R075, C088									
19		b	Denominazione C C046, C047, C088 an									
20		С	Indirizzo	С	C046, C047, C088		an65					
21		d	Numero civico	С	C021		an11					
22		е	Codice avviamento postale	С	C046, C047, C088		an10					
23		f	Città	С	C046, C047, C088		an50					
24		g	Lingua descrizioni	С	C012, T001		a2					

C047	Se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD/e-DAS, identificato dal numero di ARC indicato è uguale a 3-Destinatario Registrato Temporaneo 5-Destinatario Esente -9-Destinatario Certificato -10-Destinatario Certificato occasionale e il campo è valorizzato, è necessario verificare che siano presenti anche i campi collegati
------	--

C088 Se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD/e-DAS, identificato dal numero di ARC indicato è uguale a 9-Destinatario Certificato 10-Destinatario Certificato occasionale e il campo è valorizzato, è necessario verificare che siano presenti anche i campi collegati



5 CORREZIONE CONDIZIONE C076 PER IL MESSAGGIO IE813 PER GLI E-DAS UNIONALI

Per allineamento alle specifiche unionali ed evitare che il file IE813 sia rifiutato dall'altro stato membro, si è reso necessario correggere la condizione C076 che insiste sul campo *Codice tipologia garanti* del messaggio IE813 (Cambio di destinazione) affinché il campo non sia valorizzato se il cambio di destinazione riguarda un e-DAS unionale.

		Garar	nzia di circolazione	
49	Codice tipologia garanti	С	C076, R090, T007	n4

Il campo non deve essere presente per gli e-DAS e per il settore dei Tabacchi.

Per gli altri settori indicare il campo se variano i dati dei conti garanzia (codici, tipologie e importi) in seguito al cambio di destinazione.

destinazione

C076

Il campo è obbligatorio per i cambi di destinazione del vino (W200 e W300) verso Paesi dove i prodotti movimentati sono tassati, quando per la precedente destinazione i dati della garanzia di circolazione sono assenti o con importo pari a zero.

Il campo è facoltativo per i cambi di destinazione del vino (W200 e W300) verso Paesi dove i prodotti movimentati non sono tassati, quando per la precedente destinazione i dati della garanzia di circolazione sono presenti con importo maggiore di zero.

6 ADEGUAMENTO DEI CAMPI DECIMALI IN STD PER IL TRATTAMENTO DELLA VIRGOLA MOBILE

Attualmente il formato «proprietario» dei messaggi inviati al STD prevede delle limitazioni nel trattamento della virgola mobile, che sono state rimosse nella nuova versione dei controlli formali e nell'elaborazione dei controlli sostanziali disponibile nell'ambiente di prova. Le novità introdotte consentiranno il trattamento della virgola mobile per tutti i campi con cifre decimali, in coerenza con quanto previsto per gli stessi campi negli schemi xsd in caso di invio dei messaggi in formato xml.

Campi con formato variato nell'IE815:

Trk = A

92	d	Quantità	R	R021	n15,3
93	е	Massa lorda	R	R022	n16,6
94	f	Massa netta	R	R023	n16,6
95	0	Densità in kg/mc (chilogrammi/metro cubo)	С	C027	n5,2
96	g	Grado alcolico	С	C026	n5,2
97	h	Grado plato	С	C063	n5,2

Trk = C

10	d	Quantità	R	R021	n15,3
11	е	Massa lorda	R	R022	n16,6
12	f	Massa netta	R	R023	n16,6
13	0	Densità in kg/mc (chilogrammi/metro cubo)	С	C027	n5,2
14	g	Grado alcolico	С	C026	n5,2
15	h	Grado plato	С	C063	n5,2

Campi con formato variato nell'IE818:

Trk = J

	32	С	Calo o eccedenza rilevati	С	C050, R034	n15,3
,	34	е	Quantità rifiutata	С	C051, R035, R077	n15,3

Trk = K

9	С	Calo o eccedenza rilevati	С	C050, R034	n15,3
11	е	Quantità rifiutata	С	C051, R035, R077	n15,3



A titolo di esempio, le seguenti combinazioni sono accettate per il formato n..5,2:

-	1	-	1234.5	-	1.2	-	12.00
-	12	-	123.45	-	1.0	-	12.30
-	123	-	123.4	-	1.00	-	123.00
-	1234	-	12.34	-	1.20	-	123.40
-	12345	-	12.3			-	1234.0
		_	1.23				

È ammessa anche la compilazione del campo utilizzando lo zero come cifra non significativa prima del carattere ".":

- 0012.3
- 0123.4

Il nuovo formato è retrocompatibile con la versione precedente delle specifiche. Non è, quindi, necessario intervenire sui software già in uso se non si ha necessità di utilizzare la massima capienza del campo.



7 ADEGUAMENTO SCHEMI XSD

Coerentemente con le modifiche esposte nelle sezioni precedenti, sono stati adeguati gli schemi dei messaggi xml (xsd), per l'interazione tramite Web Service e per il download dell'IE801 e dell'IE818 da Notifiche EMCS.

La documentazione in parola è disponibile:

- sul sito internet dell'ADM nella sezione "Servizi Digitali – Web Services – Ambiente prova -Digitalizzazione delle accise - e-DAS circolazione tra Stati UE ed e-AD (EMCS)".